



COMUNE DI LOMBARDORE

Città Metropolitana di Torino



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 04.06.2025

INDICE

Art. 1	Oggetto, Finalità e Principi	
Art. 2	Rappresentanza dell'Amministrazione – Determinazione a contrattare	
Art. 3	Contenuto dei contratti	
Art. 4	Subappalto	
Art. 5	Ufficiale rogante e repertorio dei contratti	
Art. 6	Disposizioni generali sui contratti	
Art. 7	Cauzioni – Garanzie	
Art. 8	Pagamenti	
Art. 9	Competenze e Responsabilità del Servizio Gare e Contratti	
Art. 10	Aggiudicazione e Obbligatorietà del contratto	
Art. 11	Responsabile unico del procedimento - progetto	
Art. 12	Accesso agli atti – Segretezza - Trasparenza	
Art. 13	Procedure di scelta del contraente	
Art. 14	Criteri generali di aggiudicazione	
Art. 15	Esclusione dalla contrattazione–Richiesta di chiarimenti ed Integrazioni	
Art. 16	Bando di gara e Pubblicità	
Art. 17	Requisiti di partecipazione	
Art. 18	Modalità di presentazione delle offerte	
Art. 19	Commissione di gara	
Art. 20	Espletamento della gara pubblica – Offerte uguali	
Art. 21	Offerte di ribasso anomale	
Art. 22	Disposizioni in materia di sicurezza	

Art. 23	Procedura Aperta	
Art. 24	Procedura ristretta e licitazione semplificata	
Art. 25	Procedura negoziata. Definizione	
Art. 26	Tipi di procedura negoziata	
Art. 27	Affidamenti in caso di Forniture di Beni e Servizi	
Art. 28	Affidamenti in caso di Lavori Pubblici	
Art. 29	Modalità di svolgimento delle Procedure negoziate concorrenziali	
Art. 30	Sistemi telematici di acquisto	
Art. 31	Modalità di stipula	
Art. 32	Diritti di segreteria e spese contrattuali	
Art. 33	Competenza alla stipula	
Art. 34	Adempimenti per la stipulazione dei contratti	
Art. 35	Revisione prezzi – Rinnovo e Proroghe contrattuali	
Art. 36	Affidamento dei contratti esclusi dal Codice – Principi generali	
Art. 37	Sponsorizzazioni	
Art. 38	Convenzioni con associazioni di volontariato	
Art. 39	Alienazione ed Acquisti della proprietà di beni immobili ed altri diritti reali di godimento	
Art. 40	Concessione di beni del demanio comunale – patrimonio indisponibile – a titolo oneroso e gratuito – locazione affitto – comodato di beni del patrimonio comunale disponibile	
Art. 41	Concessione e valorizzazione di beni immobili	
Art. 42	Comodato beni immobili	
Art. 43	Concessioni cimiteriali	
Art. 44	Locazione /concessione passiva beni immobili	
Art. 45	Contratti d’opera intellettuale	
Art. 46	Contratti di finanziamento ai sensi D.Lgs. 267/2000	
Art. 47	Donazione	
Art. 48	Accordi - Convenzioni atipiche – Protocolli d’intesa	
Art. 49	Concessioni di partecipazioni societarie	

Art. 50	Responsabilità della esecuzione del contratto	
Art. 51	Consegna in pendenza di stipulazione	
Art. 52	Contratti aggiuntivi	
Art. 53	Divieto di cessione del contratto – Vicende soggettive dell'esecutore	
Art. 54	Inadempimento contrattuale	
Art. 55	Collaudo – Regolare esecuzione	
Art. 56	Penali	
Art. 57	Controversie	
Art. 58	Dirigente – Responsabile di settore	
Art. 59	Disposizioni Finali	
Art. 60	Abrogazioni - Entrata in vigore	

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto - Finalità - Principi

Il presente Regolamento si applica alle gare e ai contratti di qualsiasi specie, natura e forma di cui il Comune di Lombardore è parte e disciplina l'attività contrattuale dell'Ente e gli affidamenti relativi a lavori, forniture di beni e servizi.

L'attività contrattuale del Comune è improntata, in tutte le sue fasi, al rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità (previsti dall'art. 97, c. 1 della Costituzione) e di quelli di legalità, efficacia, economicità, tempestività e correttezza. L'affidamento degli appalti, degli incarichi e l'alienazione dei beni immobili deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità.

L'attività contrattuale in materia di affidamenti pubblici avviene ai sensi dell'art. 18 *"Il contratto e la sua stipulazione"* del D.lgs 36/2023. In particolare le modifiche apportate dal nuovo Codice Contratti in vigore dal 01/07/2023 riguardano i seguenti aspetti introdotti :

- ✓ La stipula entro 60 giorni (sotto-soglia) dall'efficacia dell'aggiudicazione anche in pendenza di contenzioso.
- ✓ E' ammesso un deferimento dei termini della stipulazione del contratto, in base all'interesse della S.A. ma concordato con l' O.E., sempre compatibilmente con l'interesse generale alla sollecita esecuzione del contratto.
- ✓ La mancata stipula del contratto, nei termini stabiliti dall'Ente aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
- ✓ La mancata stipula del contratto, oltre le su richiamate ipotesi, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
- ✓ L' imposta di bollo sarà assolta secondo quanto stabilito dall' allegato I. 4 del Codice di cui al D.Lgs. 36/2023 che individua l'imposta di bollo che l'appaltatore assolve con modalità una tantum al momento stipula del contratto proporzionato a valore stesso, secondo le disposizioni normative vigenti alla data del contratto se modificate rispetto al D.Lgs. 36/2023.

Per instaurare rapporti negoziali sono di norma utilizzati sistemi di scelta del contraente che consentano la comparazione delle offerte ai fini della ricerca delle condizioni più convenienti e la partecipazione in posizione di parità nella fase pre-contrattuale dei soggetti concorrenti.

I contratti potranno essere stipulati solo quando vi sia la relativa copertura finanziaria.

Per ogni appalto è nominato un Responsabile del Procedimento/Progetto, i cui compiti sono previsti dalla legge e dal successivo art. 11.

Art. 2 – Rappresentanza dell'amministrazione - Determinazione a contrattare

La rappresentanza dell'Amministrazione spetta al Dirigente del servizio nella cui competenza rientra la formulazione della proposta costituente oggetto del rapporto contrattuale, salvo quanto eventualmente stabilito nel regolamento degli Uffici e dei Servizi.

La volontà dell'Amministrazione di provvedere mediante contratto viene espressa con espresso atto amministrativo precedentemente alla programmazione e/o con apposita determinazione a contrattare, in cui devono essere specificati tutti gli elementi previsti dalla legge e quelli ritenuti

necessari o opportuni nel singolo caso, quali le motivazioni per il ricorso a procedure accelerate e la richiesta di particolari adempimenti.

Art. 3- Contenuto dei contratti

Il contratto deve contenere le clausole adeguate a disciplinare l'esecuzione del rapporto contrattuale secondo quanto delineato nella determinazione a contrattare e negli atti di gara.

Per valutare il valore dei contratti in appalto, ai fini della disciplina da applicare, si deve:

- a) considerare il costo, secondo i criteri stabiliti dalla legislazione vigente;
- b) moltiplicare l'importo di cui al punto a) per gli anni di durata dell'appalto;
- c) considerare eventuali parti del contratto accessorie e oneri aggiuntivi.

Sono elementi essenziali dei contratti:

- a) l'individuazione dei contraenti;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) la finalità e causa del contratto ed il suo collegamento con i fini istituzionali;
- d) le obbligazioni delle parti contraenti;
- e) il corrispettivo contrattuale e le modalità di pagamento;
- f) la durata e la decorrenza del contratto;
- g) le cause di risoluzione ed eventuale clausola risolutiva espressa;
- h) le modalità di risoluzione delle controversie;
- i) le spese contrattuali e oneri fiscali;
- j) le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore;

Quando la natura del contratto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere:

- a) la cauzione definitiva;
- b) eventuali assicurazioni richieste;
- c) le penalità da applicare in caso di ritardo o altro tipo di inadempienza contrattuale;
- d) la facoltà di variazioni della prestazione, di proroga e/o rinnovo;
- e) la clausola di adeguamento del prezzo, per i contratti di durata relativi a beni e forniture (la revisione viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dai responsabili dei servizi interessati ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., anche sulla base delle rilevazioni ISTAT);
- f) la facoltà di recesso, responsabilità e ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
- g) l'eventuale clausola compromissoria;
- h) la specifica approvazione per iscritto da parte del contraente delle clausole indicate all'art. 1341, 2° comma del codice civile (a meno che la loro presenza non derivi da prescrizione di legge, dal capitolato generale per l'appalto di lavori pubblici, dal regolamento generale o locale, dal capitolato speciale o disciplinare o schema di contratto posti in visione all'atto della gara);
- i) ogni altro elemento che si ritiene necessario per completare la disciplina dello specifico rapporto contrattuale.

Art. 4 –Subappalto

Il ricorso al subappalto è consentito nell'ambito e nei limiti delle norme in vigore ed è autorizzato mediante determinazione del Dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto, su istanza di parte, corredata dalla documentazione comprovante i necessari presupposti e requisiti, fra cui in particolare, soprattutto per appalti di Lavori Pubblici, l'idoneità e la qualificazione della ditta candidata

al subappalto che deve essere dimostrata dall'appaltatore con i mezzi previsti dalla legge.

Nel caso di appalti di lavori, nei capitolati o nei bandi o nelle lettere di invito saranno indicate le categorie prestazionali per le quali il contraente può fare ricorso al subappalto, nei limiti imposti dalla legge, eventualmente integrati con disposizioni del capitolato speciale. Sono subappaltabili unicamente le categorie per le quali da parte dell'aggiudicatario sia stata espressa la volontà di avvalersi del subappalto all'atto della presentazione dell'offerta.

Nelle forniture e nei servizi, il subappalto è ammesso per categorie accessorie e/o specializzate e si potrà stabilire che per la prestazione principale non è consentito il ricorso al subappalto. In casi particolari, vista la natura dell'intervento, il subappalto può essere vietato, con indicazione della specifica motivazione del divieto nel provvedimento a contrattare.

Nei contratti esclusi in tutto e in parte dall'applicazione del Codice può essere ammesso il subappalto a discrezione del Responsabile del procedimento.

Art. 5 - Ufficiale rogante e repertorio dei contratti

Il Segretario, o chi legittimamente lo sostituisce nella sua qualità di ufficiale rogante, osserva in quanto compatibili le norme che disciplinano l'attività notarile e roga i contratti dell'Ente.

L'ufficiale rogante conserva sotto la sua personale responsabilità, presso il Servizio Gare e Contratti - di cui si avvale per le funzioni previste dal presente Regolamento- il repertorio e gli originali dei contratti rogati, in ordine progressivo e cronologico. Il repertorio è soggetto alla vidimazione iniziale e a quelle periodiche, come previsto dalla legge.

Il Servizio Gare e Contratti provvede alla registrazione dei contratti rogati ed agli altri adempimenti dovuti per legge, trasmette inoltre copia del contratto alla parte e agli altri uffici interessati, per gli adempimenti di loro competenza.

Ogni Settore comunale cura la raccolta dei contratti conclusi autonomamente, compresi quelli derivanti da acquisizioni in economia (atti di cottimo). I contratti vengono inseriti con numerazione progressiva e con l'indicazione dei dati essenziali quali: data, generalità del contraente, oggetto, tipologia, valore e durata del contratto.

Entro il termine di legge di ogni anno ciascun Settore comunale deve comunicare **all'Anagrafe Tributaria** gli estremi dei contratti conclusi autonomamente per lavori, servizi, forniture e trasporti, in appalto o in economia, affidati nell'anno precedente e di importo lordo (comprensivo dell'IVA) pari o superiore agli importi previsti dalla legge¹.

Il Servizio Gare e Contratti cura la trasmissione informatizzata all'Anagrafe Tributaria dei contratti autonomamente stipulati - entro il termine previsto e con lo stesso valore di quelli indicati al comma precedente - non inoltrati all'Agenzia delle Entrate per l'assolvimento dell'imposta di registro (non registrati).

Art. 6 - Disposizioni generali sui contratti

¹ Attualmente Euro 10.329,14.

Nei contratti di durata devono essere specificati i termini iniziale e finale; non può essere inserita la clausola del tacito rinnovo, fatta eccezione per le locazioni di immobili.

Il contraente non può operare compensazioni tra debiti e crediti nei confronti del Comune.

La cessione del credito, ammissibile nei casi previsti dalla legge, è sottoposta, ove la legge diversamente non disponga, al preventivo espresso consenso da parte dell'Amministrazione. Il Dirigente competente, dopo aver effettuato il controllo di legittimità e di merito, e comunque entro trenta giorni dall'istanza della parte, può rifiutare con apposita comunicazione la cessione del credito. Se il suddetto termine trascorre senza che nessun provvedimento sia emesso, l'autorizzazione si intende concessa (silenzio assenso).

Tutela dei lavoratori. Qualunque sia la procedura prescelta per l'affidamento o l'aggiudicazione di lavori, forniture o servizi, devono essere garantiti:

- a) il rispetto di tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento;
- b) l'applicazione integrale dei contratti collettivi di lavoro delle rispettive categorie e degli accordi integrativi vigenti;
- c) il rispetto di tutte le norme di carattere generale e di sicurezza agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- d) l'applicazione delle indicazioni del CPT di Lombardore emerse dall'accesso nei cantieri edili anche in base all'eventuale convenzione con l'amministrazione.

Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente al Comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

In caso di mancata regolarizzazione il Comune può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso incamerando la cauzione di cui al successivo art. 7.

Art. 7 – Cauzioni – Garanzie

Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 36/2023 "garanzie per la partecipazione alle procedure queste sono le nuove disposizioni :

- a) Per i contratti sotto-soglia non è richiesta la garanzia provvisoria. Qualora per ragioni particolari sia richiesta dal bando di gara non può superare 1%.
- b) Essendo mantenuta la cauzione la stessa deve essere nativa digitale.
- c) Deve essere effettuata sul valore complessivo della procedura comprensivo di proroghe o rinnovi.

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs 36/2023 "Garanzie definitive" queste sono le nuove disposizioni :

- a) Per quanto concerne i lavori l'appaltatore prima della stipula del contratto può sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta sugli stati avanzamento del 10% , che per particolari motivazioni la S.A. può opporsi;
- b) E' previsto , come la provvisoria, l'obbligo di produrre polizze native digitali.
- c) Disciplinata per gli accordi –quadro la garanzia massima nella misura del 2%.
- d) Consentito alla S.A. di consentire l'esonero della garanzia subordinatamente ad un miglioramento del prezzo e delle condizioni di esecuzione in caso di miglioramento di tipo qualitativo.
- e) Negli appalti sotto soglia, in casi adeguatamente motivati, la S.A. può non richiedere la cauzione definitiva o a valere su accordi quadro di pari importo.

Di norma, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, è prevista la presentazione di idonea cauzione a favore del Comune, mediante deposito di una somma di denaro o titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

La cauzione può essere prestata anche mediante polizza assicurativa o fidejussione bancaria prestata da istituti di credito o banche (autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria), oppure da Intermediari Finanziari (iscritti nell'apposito elenco speciale), che svolgono in via esclusiva e prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quando il contraente intende utilizzare questi sistemi, la firma del fidejussore o assicuratore deve essere autenticata ai sensi di legge; inoltre, il fidejussore o l'assicuratore deve dichiarare, sugli atti, di essere autorizzato ad impegnare la/lo Compagnia Assicuratrice/Istituto di Credito/Società Finanziaria relativamente al rilascio della garanzia richiesta dell'Ente, conformemente alle disposizioni riportate negli atti di gara.

Il contratto di garanzia dovrà essere costituito secondo le disposizioni di legge e contenere inoltre la clausola che il foro competente per tutte le controversie con l'Amministrazione Comunale è quello di Lombardore .

La misura della cauzione sia provvisoria che definitiva (calcolata di norma in riferimento all'importo dell'appalto), deve essere prevista nel capitolato speciale d'appalto o negli atti di gara. L'importo della cauzione può essere ridotto della metà nei casi espressamente previsti dalla legge.

Per contratti di importo non superiore alle soglie fissate dalla legge per gli affidamenti diretti (di lavori, servizi e forniture) qualora la natura del contratto o le qualità del contraente rendano superflua la garanzia, è facoltà del Dirigente responsabile del Servizio, esonerare espressamente nella determina di aggiudicazione definitiva il contraente stesso dalla presentazione della cauzione.

Istruzioni ANAC : Deliberazione n. 606 del 19.12.2023 (indicazioni operative per la verifica delle fideiussioni)

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/94538987/Delibera+n.+606+del+19+dicembre+2023.pdf/973ffc1b-f102-70ba-9f08-de5462125d3f?t=1703779231860>

Altre istruzioni per S.A. e Operatore che intenda partecipare ad una procedura di affidamento pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Le Stazioni Appaltanti e gli Enti Concedenti accedono ai medesimi siti per le verifiche di competenza.

Art. 8 – Pagamenti

I pagamenti dei corrispettivi dovuti sono disposti, di norma entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture o delle notule professionali. Per motivi particolari, motivando adeguatamente, può essere possibile convenire fra le parti termini diversi di pagamento.

La liquidazione delle fatture o parcelle ai fornitori e/o professionisti incaricati, deve essere preceduta dalle necessarie verifiche di regolare esecuzione del contratto, o dell'incarico professionale da parte del Responsabile del servizio competente.

Qualora non sia possibile provvedere al pagamento nei termini di cui al comma 1, questo sarà comunque disposto appena possibile, previo pagamento degli interessi legali.

Art. 9 - Competenze e Responsabilità del Servizio Segreteria e Contratti

Il Servizio e gli uffici che si occupano di Gare e Contratti hanno le seguenti competenze e responsabilità:

- a) cura, predispone e pubblica i necessari atti di gara relativi ad appalti di evidenza pubblica (disciplinare, modelli di dichiarazioni sostitutive ecc...) per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e le vendite immobiliari effettuate tramite gara pubblica, sulla base degli elaborati tecnici-amministrativi prodotti dal Servizio al quale compete la responsabilità del procedimento da cui trae origine la gara stessa;
- b) predispone tutti i contratti stipulati in forma pubblica e privata e tutti gli atti consequenziali;
- c) fornisce attività di supporto e consulenza ai Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi del Comune in merito all'affidamento degli appalti, anche emanando circolari in merito alle novità o all'interpretazione delle normative;
- g) acquisisce i documenti necessari per effettuare i controlli di legge sugli aggiudicatari degli appalti;
- h) istruisce gli atti necessari per la stipulazione dei contratti, per la loro registrazione e, se necessario, per la loro trascrizione, secondo le direttive e sotto la diretta sorveglianza del Segretario Generale

Art. 10 - Aggiudicazione e Obbligatorietà del contratto

I lavori delle Commissioni di gara si concludono con l'aggiudicazione in favore del soggetto primo classificato in graduatoria.

Il Dirigente competente per materia e/o il RUP procede alla verifica dell'eventuale anomalia riscontrata a carico del provvisorio aggiudicatario, alla verifica dei requisiti dell' O.E. e completate tali operazioni procede alla aggiudicazione definitiva- efficace dell'appalto a mezzo determina.

A seguito dell'aggiudicazione efficace si procede al perfezionamento del contratto, in una delle forme previste al successivo art. 31. Il verbale di gara non costituisce contratto.

Art. 11 – Responsabile unico del Procedimento- Progetto

Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, la Stazione appaltante nomina, ai sensi della legge sul procedimento amministrativo, un Responsabile del procedimento.

Il Responsabile unico del procedimento costituisce il referente dell'amministrazione e del suo nominativo va fatta menzione nel bando o nell'avviso di indizione della procedura di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, o nell'invito a presentare offerta.

Di norma il Responsabile del procedimento, quando la legge non prevede particolari requisiti è un dipendente di ruolo dell'Amministrazione di categoria non inferiore al D).

Le nuove disposizioni sul **Responsabile Unico di Progetto** ai sensi art. 15 del D.Lgs. 36/2023 :

- a) Il RUP è il **responsabile unico del progetto**, non più di uno o più procedimenti ma di tutto l'investimento pubblico. L'attività riguarda una **pluralità di procedimenti amministrativi** e comportamento materiali e attui di diritto privato.

- b) Introdotta per il RUP il **principio di Responsabilità per fasi**.
- c) Il RUP può essere anche **nominato tra dipendenti assunti a tempo determinato** e può far parte delle commissioni di gara per offerte con il criterio economicamente più vantaggiose.
- d) Gli incarichi **di supporto ed assistenza al RUP non possono valere più dell'1%** dell'importo a base di gara. La specificazione delle competenze e dei requisiti del RUP

Art. 12 – Accesso agli atti - Segretezza – Trasparenza

Il diritto di accesso, è disciplinato dalla legge sul procedimento amministrativo, dal Codice dei contratti e dal vigente Regolamento comunale sull'accesso. L'accesso agli atti può essere negato o differito nel tempo, in base alle disposizioni di legge.

L'accesso agli atti di gara, sia ai fini del rilascio di copie che della visione degli atti espressamente richiesti, è consentito ai portatori di un interesse concreto e attuale in riferimento alla pratica e con i limiti previsti dalla legge.

L' Accesso Atti ai sensi artt. 35 e 36 del D.Lgs 36/2023

Le Amministrazioni e gli Enti assicurano in modalità digitale l'accesso agli atti per le procedure di affidamento ed esecuzione, mediante acquisizione diretta dei dati ed informazioni contenute sulle piattaforme.

La possibilità a tutti i cittadini di richiedere la documentazione di gara attraverso l'accesso generalizzato. L'offerta dell'OE, i verbali di gara, i dati e le informazioni propedeutici all'aggiudicazione sono resi disponibili attraverso le piattaforme digitali a tutti i partecipanti .

La graduatoria degli OE collocatisi nei primi cinque posti sono resi disponibili attraverso le piattaforme digitali. Nelle comunicazioni di aggiudicazione la Stazione Appaltante dà atto anche delle decisioni assunte su eventuali richieste di oscuramento delle parti indicate nell'offerta riguardanti segreti tecnici o commerciali.

Secondo l' Art. 36, commi 1, 2 e 3 d.lgs. n. 36/2023 (connessione con art. 35 d.lgs. n. 36/2023) la Stazione Appaltante / l'Ente Concedente / la Centrale di Committenza rende disponibili a tutti i candidati ed offerenti non definitivamente esclusi, mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale in propria disponibilità:

- a. l'offerta dell'OE aggiudicatario;
- b. i verbali di gara;
- c. gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione.

La trasparenza dei contratti pubblici Art. 28 del D.Lgs. 36/2023

Le Stazioni appaltanti- Enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Le Stazioni Appaltanti - l'Enti Concedenti le Centrali di Committenza pubblica nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati obbligatoriamente alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria, per come individuati dall'allegato 1 della delibera Anac n. 264 del 30.06.2023.

La pubblicazione deve essere effettuata tempestivamente e la responsabilità e le sanzioni in caso di mancata comunicazione alla BDNCP e di pubblicazione in AT sono regolati dall'art. 8 della deliberazione Anac n. 264 del 30.06.2023.

Disposizioni ANAC :

- a) Deliberazione n. 582 del 13.12.2023:
- b) Deliberazione n. 264 del 30.06.2023, come modificata e integrata da Deliberazione n. 601 del 19.12.2023 (particolarmente art. 3, comma 3.4.)

TITOLO II – PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 13 - Procedure di scelta del contraente

Per la scelta del contraente il Comune si avvale:

- a) procedure aperte;
- b) procedure ristrette;
- c) procedure negoziate;
- d) affidamento diretto ;
- e) procedura competitiva con negoziazione ;
- f) delle altre forme previste dalle norme vigenti (quali dialogo competitivo, partenariato , accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione, speciali procedure di aggiudicazione per lavori di edilizia residenziale pubblica ecc.);

La scelta della procedura più idonea deve essere motivata dal Responsabile del settore nella determina a contrarre, con il fine di raggiungere l'obiettivo, garantire l'economicità delle iniziative e la speditezza, correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa. Dovranno essere rispettate, comunque, le disposizioni di legge vigenti in materia.

Per lo svolgimento delle suddette procedure è obbligo del Comune utilizzare i sistemi elettronici o telematici ammessi dalla normativa vigente.

Art. 14 – Criteri generali di aggiudicazione

Gli appalti possono essere aggiudicati con il criterio:

- a) del prezzo più basso;
- b) dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nei limiti previsti dalle leggi di settore, il Responsabile del settore sceglie l'uno o l'altro criterio in base a considerazioni di adeguatezza del criterio prescelto alla natura dell'appalto e all'obiettivo che si vuole raggiungere.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio di cui al comma 1, lettera b), l'offerta tecnica viene esaminata con elementi di valutazione di natura qualitativa, come ad esempio il prezzo, la qualità, il pregio tecnico, le misure aggiuntive per la sicurezza e per l'ambiente, l'impianto del cantiere (recinzioni, macchine), l'impianto del cantiere sull'ambiente urbano (rumore, traffico, polvere ecc.), le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo di utilizzazione e manutenzione, la redditività, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento; in caso di concessioni la durata del contratto, le modalità di

gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti ecc.. L'offerta economica viene valutata sulla base di parametri di tipo quantitativo, quali il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, della fornitura o del servizio, l'eventuale canone concessorio da corrispondere all'Amministrazione ecc.

Il bando di gara o la lettera d'invito (e/o il disciplinare), nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, elenca i criteri di valutazione e precisa la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Nel caso in cui la ponderazione risulti impossibile per ragioni dimostrabili, il bando di gara indica comunque l'ordine decrescente di importanza dei criteri e, per ciascun criterio di valutazione prescelto, prevede ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. La Commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, può fissare eventualmente ulteriori criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire il punteggio massimo stabilito dal bando.

In relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto il bando può indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee per l'aggiudicazione (così dette clausole di sbarramento).

Art. 15 - Esclusione dalla contrattazione – Richiesta di chiarimenti ed Integrazioni

Le cause di esclusione dalle gare d'appalto devono essere indicate nel bando e/o nella lettera di invito. Le prescrizioni contenute nel bando o nella lettera di invito per la cui inosservanza non sia comminata espressamente l'esclusione, comportano l'esclusione del concorrente che le abbia violate solo se rispondano ad un particolare interesse dell'Amministrazione o al corretto svolgimento della gara, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di condizioni tra i partecipanti.

Le ditte che, nell'eseguire prestazioni o servizi **a favore del Comune**, si siano rese colpevoli di negligenza, inadempienza o malafede, debitamente accertate e contestate, o che non abbiano stipulato un contratto che gli era stato aggiudicato dal Comune per cause a loro imputabili e non giustificabili, non sono invitate a partecipare alle procedure negoziate. A tal fine i Dirigenti dei singoli Settori predispongono un apposito atto, contenente i motivi e la durata della sospensione dagli inviti; tale atto viene trasmesso al Servizio Gare e Contratti, che provvede ad inserire i nominativi di tali ditte ed il tempo di sospensione in una apposita raccolta tenuta dall'Ufficio. La sospensione dagli inviti sarà applicata a tutte le procedure negoziate che vengono effettuate dal Comune di Lombardore. Il periodo di sospensione può essere prorogato, ridotto o interrotto, dal Dirigente che lo ha stabilito, se nel tempo si verificano condizioni tali da rivedere la sanzione comminata.

Art. 16 – Bando di gara e Pubblicità

Il bando di gara è di norma approvato con la determinazione a contrarre del Dirigente responsabile della procedura di gara, ed assume il numero di protocollo della determinazione dirigenziale che lo approva.

Nella determina a contrarre il Dirigente può attribuire la responsabilità del progetto ad altro dipendente facente parte del Settore (di norma di categoria non inferiore al D); in caso di non indicazione di altri, la responsabilità rimane in capo al Dirigente.

Il bando di gara può prevedere di procedere ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente, resta comunque ferma la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando o di non procedere, anche dopo l'aggiudicazione, alla realizzazione dell'intervento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Il bando di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, deve essere pubblicizzato nelle forme indicate dalla normativa vigente, e comunque sul sito internet comunale, a cura del Servizio Gare e Contratti. Ciascun Dirigente, in relazione alla tipologia ed all'oggetto del contratto, può integrare le forme obbligatorie di pubblicità previste dalla legge, anche con comunicati stampa, manifesti, avvisi su reti informatiche su riviste specializzate, segnalazioni alle associazioni di categoria interessate ecc.

L'esito della gara di evidenza pubblica, e di norma anche quello relativo alle procedure di affidamento di contratti esclusi in tutto od in parte dall'applicazione del Codice dei contratti, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e comunicato a tutti i partecipanti alla gara, a cura del Servizio Gare e Contratti.

Pubblicazioni:

- La Stazione Appaltante / l'Ente Concedente / la Centrale di Committenza invia i formulari UE (redatti/predisposti con tutti gli elementi necessari) relativi alla singola procedura alla BDNCP - Piattaforma del Contratti Pubblici (PCP) mediante le piattaforme di approvvigionamento. Art. 27 commi 1, 2 e 4 d.lgs. n. 36/2023. Art. 84 e All. II.7 d.lgs. n. 36/2023.

Anac delibera n. 263 del 30.06.2023

La BDNCP :

- a) prende in carico le richieste di pubblicazione
- b) trasmette gli atti relativi alla procedura all'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea (per la pubblicazione sulla GUUE, tramite il sistema TED) il giorno stesso della presa in carico. L'Unione Europea pubblica gli atti della procedura sulla GUUE, tramite il sistema TED.

Gli effetti giuridici degli atti decorrono dalla data di pubblicazione nella BDNCP

- Appalti e concessioni di valore inferiore alle soglie di rilievo UE, ma di interesse transfrontaliero certo:

La Stazione Appaltante / l'Ente Concedente / la Centrale di Committenza rende costantemente disponibile la documentazione di gara mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata e la procedura e attraverso il proprio sito istituzionale, creando un collegamento ipertestuale specifico. Art. 27, comma 3 d.lgs. n. 36/2023 Art. 84, 85 (comma 4 in particolare) e All. II.7 d.lgs. n. 36/2023 Anac delibera n. 263 del 30.06.2023.

-Appalti e concessioni di valore inferiore alle soglie di rilievo UE e senza interessa transfrontaliero certo :

La Stazione Appaltante / l'Ente Concedente / la Centrale di Committenza trasmette alla BDNCP il bando/avviso relativo alla procedura sotto-soglia, per la pubblicazione sulla stessa BDNCP (comunicando anche il collegamento ipertestuale che consente l'accesso alla documentazione).

Art. 27, comma 3 d.lgs. n. 36/2023 Art. 50, commi 8 e 9, art. 85 e All. II.7 d.lgs. n. 36/2023 Anac delibera n. 263 del 30.06.2023.

Art. 17 - Requisiti di partecipazione

1. I requisiti di ammissibilità alle gare hanno la finalità di ammettere alle procedure di affidamento soggetti idonei e sono resi noti nel bando; gli stessi sono fissati tenendo conto delle indicazioni di legge o, in assenza di specifiche disposizioni al riguardo, in base a criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto al valore economico e/o all'oggetto della gara.

2. Salvo diversa indicazione normativa, i requisiti di partecipazione devono in ogni caso essere posseduti al momento di presentazione dell'offerta e di svolgimento della gara e possono essere forniti con dichiarazioni sostitutive redatte nelle forme previste dalla legge.

A tal fine il Comune, in attuazione dei principi di semplificazione amministrativa, predispone appositi modelli di dichiarazione.

2. E' facoltà del Comune mettere in atto le necessarie e ammesse procedure di verifica nei confronti dell'impresa prescelta ed effettuare eventuali verifiche a campione nei confronti dei concorrenti, secondo modalità organizzative definite negli atti di gara.
- 3.

Art. 18 – Modalità di presentazione delle offerte

Le Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti utilizzano le Piattaforme di approvvigionamento digitale (art. 25 del D.lgs. 36/2023) per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26 del D.Lgs 36/2023. Le Piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.

L'offerta, in regola con la normativa sul bollo e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore deve essere presentata in modalità telematica secondo quanto indicato negli atti di gara e secondo le regole contenute nella piattaforma di e-procurement per il quale si svolge la gara . della data e ora di scadenza. L'offerta tecnico-qualitativa e quella economica devono essere contenute in autonomi plichi sigillati e controfirmati come il plico che le racchiude.

Art. 19 – Commissione di gara

La Commissione di gara ai sensi art. 93 D.lgs. 36/2023

La Commissione è preceduta e composta da dipendenti della Stazione Appaltante (regola commissione interna).

Della Commissione può far parte il RUP.

Eccezionale è il ricorso a membri esterni di commissione, per mancate professionalità adeguate.

Scompare l'incompatibilità endo- procedimentale.

Nel caso di aggiudicazione dell'offerta a solo prezzo le offerte possono essere valutate da seggio di gara anche monocratico

Negli affidamenti di appalti con procedura negoziata (trattativa privata e cottimo), la Commissione di gara è nominata dal Dirigente competente per materia, ed è composta dallo stesso Dirigente o da suo delegato che la presiede, e da altri due dipendenti comunali del Settore o comunque di Settori interessati all'appalto. In casi particolari il Dirigente può nominare quale componente della Commissione anche il Responsabile del Servizio Gare e Contratti.

Nella prima seduta di gara, prima di ammettere le ditte partecipanti, la Commissione deve verificare l'eventuale incompatibilità dei componenti con le ditte concorrenti. Qualora si verifichi per un commissario un legame di coniugato, parentela o affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto professionale o di collaborazione attualmente in essere, il Presidente provvede a sospendere la seduta e sostituire il commissario interessato.

In particolare non possono far parte della Commissione di gara coloro che:

- a) hanno un interesse personale o professionale con uno dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nella procedura di gara;
- b) sono in una condizione tale da non assicurare assoluta garanzia di imparzialità nei confronti dei concorrenti;
- c) si trovano in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c..

La Commissione è formata da un numero dispari di componenti e si ispira nel suo operato a criteri di funzionalità e di efficienza. Per la legalità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri. Tutti i documenti componenti le offerte presentate, sono siglati da almeno due componenti la Commissione.

Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione. I componenti della Commissione possono richiedere l'inserimento a verbale di proprie valutazioni, in mancanza, le decisioni si considerano prese all'unanimità; anche i concorrenti possono chiedere l'inserimento a verbale di dichiarazione, purché trattasi di informazione, osservazione o censura ritenuta pertinente dalla Commissione.

Nei casi in cui la gara d'appalto è esperita con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** la Commissione di gara può essere integrata da membri esperti con specifica competenza nella materia oggetto di gara, interni od esterni all'Amministrazione stessa, tra cui, in caso di lavori, eventualmente, un membro designato dal CPT di Lombardore. In questo caso la nomina dei membri della Commissione è effettuata dal Dirigente proponente con propria determinazione, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. I commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal Regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate. I Commissari diversi dal Presidente, in possesso di idonea competenza in relazione all'oggetto della gara, sono scelti secondo quanto disposto dalla legge, sulla base dei *curricula* presentati o di precedenti esperienze avute con l'Ente. L'atto dirigenziale di nomina dovrà contenere l'attestazione dell'avvenuta verifica della competenza e della capacità professionale in relazione allo specifico oggetto delle gare e fornire idonea e puntuale motivazione della scelta effettuata. In tale atto dovrà altresì essere determinato l'ammontare del compenso spettante ai membri esperti esterni all'Amministrazione.

Le sedute della Commissione relative alla valutazione dei progetti presentati dai concorrenti non sono pubbliche. Le votazioni dei componenti la Commissione sono rese in forma palese e vengono adottate all'unanimità o a maggioranza assoluta dei voti. La Commissione conclude i suoi lavori formulando una graduatoria dei concorrenti in base al punteggio attribuito e aggiudica provvisoriamente l'appalto al primo in graduatoria.

Art. 20 – Espletamento della gara pubblica – Offerte uguali

Una gara di evidenza pubblica si tiene nel giorno, ora e luogo previsti dalla lettera d'invito o dal bando stesso in seduta pubblica.

1. La seduta è riservata quando si esaminino progetti o prodotti dell'ingegno o informazioni protette ai sensi della normativa sulla riservatezza dei dati personali, e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.

La Commissione, composta ai sensi dell'art. 19 primo comma del presente Regolamento, procede in primo luogo alla verifica del rispetto delle procedure previste per la presentazione delle offerte ed alla regolarità della documentazione concernente il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione; in secondo luogo, dopo l'ammissione, apre le buste contenenti le offerte ammesse, siglando i documenti in esse inseriti.

Nel caso di offerta più vantaggiosa, la Commissione di gara, successivamente all'espletamento delle operazioni di cui al comma precedente, si ricompone per esaminare offerte tecnico qualitativo e le valuta in seduta riservata, attribuendo a ciascuna di esse un punteggio.

Successivamente, il Presidente della commissione, in seduta pubblica, dà lettura dei punteggi ed apre le buste contenenti le offerte economiche, attribuendo loro il relativo punteggio con le modalità indicate negli atti di gara. Quindi, applicate eventualmente le procedure previste dalla legge per

l'individuazione dell'anomalia, la Commissione procede ad attribuire i punteggi complessivi finali, e a formare la graduatoria delle offerte; Se tale offerta risulta anomala, la trasmette al RUP per la verifica.

Qualora il procedimento di gara non possa concludersi in una sola seduta, il Presidente sospende i lavori e ne rinvia la prosecuzione al primo giorno possibile. In tal caso i plichi pervenuti, sia quelli aperti che quelli eventualmente non ancora aperti devono essere custoditi in luogo idoneo.

In presenza di **due o più offerte uguali**, salvo diverse disposizioni contenute negli atti di gara, la Commissione di gara procederà all'aggiudicazione richiedendo ai partecipanti presenti che hanno espresso offerta uguale di migliorare l'offerta. Qualora i presenti non intendano migliorare l'offerta o non siano presenti, la Commissione procederà mediante sorteggio.

Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche di gara e possono fare osservazioni e dichiarazioni in merito alla procedura di gara, i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati di norma non più di uno per ogni partecipante.

Art. 21 - Offerte di ribasso anomale

La Commissione di gara, nei casi stabiliti dalla legge, ovvero quando lo prevede il bando o la lettera d'invito, individua le offerte che appaiono anormalmente basse, applicando l'apposita procedura prevista dalla legge.

La S.A., nei casi previsti dalla legge può procedere all'esclusione automatica delle offerte che superano la soglia di anomalia; negli altri casi, il RUP verifica l'anomalia delle offerte, -eventualmente in contraddittorio con l'aggiudicatario provvisorio-. Se le giustificazioni non sono ritenute sufficienti, il RUP dispone l'esclusione dell'offerta anomala e rinvia gli atti di gara alla Commissione che provvede ad aggiudicare provvisoriamente l'appalto al II° in graduatoria, se l'offerta non risulta anomala, altrimenti la trasmette al RUP, che procede ad una nuova verifica.

Anche nel caso la Commissione non proceda a verificare l'anomalia nelle offerte presentate il RUP, se ritiene che l'offerta risultata migliore sia potenzialmente anomala, provvede a chiedere giustificazioni in merito.

Art. 22 – Disposizioni in materia di sicurezza

Negli appalti pubblici di lavori il RUP, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, la regolarità del lavoro e la prevenzione dagli infortuni, nei casi previsti dalla legge designa un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Negli appalti di servizi e forniture si deve tener conto nel calcolo dell'importo indicato a base d'asta anche dei costi per l'applicazione delle misure di sicurezza. Anche l'offerta economica presentata dai concorrenti deve prevedere il costo relativo alle misure di sicurezza applicate agli operatori che eseguono l'appalto.

Se ne ravvisa la necessità, il RUP richiede all'appaltatore i piani di sicurezza relativi all'esecuzione dell'appalto.

Il Comune, anche in fase di determinazione dei costi della sicurezza, può avvalersi dell'attività di assistenza, consulenza e delle indicazioni tecniche di appositi organismi (es. C.P.T.). Tali organismi possono fornire il loro servizio anche ai fini di predisporre i Piani di Sicurezza e formare i dipendenti.

Art. 23 – Procedura aperta (art. 71 D. Lgs. 36/2023)

La procedura aperta (asta pubblica o pubblico incanto), è il procedimento concorsuale a cui possono partecipare tutti coloro che possiedono i requisiti richiesti per la partecipazione e previsti nel bando di gara (e/o nei documenti ad esso allegati).

La procedura aperta si tiene nel giorno, nell'ora e nei locali stabiliti nel bando di gara seguendo uno dei metodi previsti dalle leggi vigenti, dettagliatamente illustrati nel bando di gara e nei documenti ad esso allegati, che costituiscono le regole che disciplinano il procedimento di gara.

3. L'ammissione e l'esclusione degli offerenti è compito della Commissione di gara di cui al precedente art. 19, la quale esercita tale attività conformandosi alle prescrizioni del bando e dei suoi allegati, facendone risultare le motivazioni nel verbale di gara.

Art. 24 - Procedura ristretta (art. 71 D. Lgs. 36/2023)

La procedura ristretta è il procedimento concorsuale a cui possono partecipare soltanto coloro che sono stati invitati dal Comune, selezionati secondo le modalità di legge.

Dopo la pubblicazione ai sensi di legge del bando di gara, viene fatta dalla Commissione di gara - costituita nelle stesse forme previste al precedente articolo 19 - una prequalifica dei soggetti che hanno chiesto di essere invitati e sono stati ritenuti idonei e preparato un elenco delle ditte ammesse ed invitate a presentare offerta. Il Servizio Competente provvede ad inviare gli inviti a presentare offerte ai soggetti prequalificati, tramite inoltre della lettera d'invito.

La gara si svolge secondo quanto dettagliatamente illustrato nella lettera d'invito stessa che rappresenta, unitamente al bando di gara, l'atto fondamentale della procedura .

Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore alle soglie stabilite da disposizioni legislative, l'amministrazione può procedere all'affidamento applicando le disposizioni specifiche previste dal D. lgs 36/2023.

Art. 25 – Procedura negoziata. Definizione

La procedura negoziata è la procedura di scelta del contraente mediante la quale, nei soli casi ammessi dalla legge, il Comune consulta le imprese di propria fiducia o comunque specializzate in materia e di comprovata capacità, e negozia con una o più di esse i termini del contratto.

Il ricorso alla procedura negoziata in una delle forme di seguito indicate deve essere adeguatamente motivato sotto il profilo giuridico nella determinazione a contrattare di cui all'articolo 2, mentre nel provvedimento di aggiudicazione deve darsi conto della congruità del prezzo offerto dall'impresa con cui si negozia il contratto.

Si applica la procedura negoziata anche nei **contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti**, applicando i principi previsti dalla norma per i contratti esclusi.

Art. 26 - procedura negoziata senza pubblicazione di un bando

(art. 76 D. Lgs. 36/2023)

Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i presupposti fissati dai commi seguenti, dandone

motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del D.lgs. 36/2023. A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei.

Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei seguenti casi:

a) quando non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima; un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara, salvo modifiche sostanziali.

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

- lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
- la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti.

Nel caso di appalti pubblici di forniture la procedura di cui al presente articolo è inoltre consentita nei casi seguenti:

- a) quando i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
- b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
- c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
- d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

La procedura prevista dal presente articolo è altresì consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi quando l'appalto faccia seguito a un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

La procedura prevista dal presente articolo può essere usata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione che tali lavori o servizi siano

conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'[articolo 70, comma 1](#). Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'[articolo 14, comma 1](#). Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto d' appalto iniziale.

Ove possibile, le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

Art. 27 – Affidamenti in caso di Forniture di Beni e Servizi

1. Per l'affidamento di forniture di beni e servizi, fatti salvi i casi disciplinati da specifiche disposizioni del D.lgs 36/2023 , il Comune può aggiudicare i contratti pubblici mediante:
 - Affidamento diretto
 - procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle ipotesi previste dalla legge ;
 - procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Art. 28 – Affidamenti in caso di Lavori Pubblici

Per gli appalti di lavori pubblici il ricorso alla procedura negoziata è disciplinato dalle disposizioni di cui al D.Lgs 36/2023. E' comunque sempre consentito il ricorso alla procedura negoziata per lavori di importo complessivo non superiore a quello previsto dalla legge, di regola preceduta da procedura concorrenziale informale, salva la sussistenza di ragioni di urgenza.

Il Servizio competente/gara e contratti tiene e gestisce una banca dati delle "ditte di fiducia dell'Amministrazione, esecutrici di Lavori Pubblici" e le imprese inserite vengono invitate alle procedure negoziate a rotazione, ed in base alle qualificazioni possedute.

Art. 29 - Modalità di svolgimento delle Procedure negoziate concorrenziali

Nel caso in cui sia esperita gara ufficiosa, la verifica delle offerte presentate e la loro valutazione sono effettuate dal RUP e/o da apposita Commissione, composta come indicato dall'art.19. Le procedure possono essere affidate con il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'apertura delle offerte avviene in seduta pubblica, nel giorno, luogo ed ora indicati nella lettera di invito. Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal RUP e/o dai componenti la Commissione.

Nelle procedure negoziate affidate con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, si considerano gli elementi di volta in volta utilizzati e preventivamente indicati nell'invito .

In casi particolari, opportunamente motivati dal Dirigente proponente, la valutazione dell'offerta può essere fatta prescindendo dal prezzo. A tal fine il corrispettivo predeterminato è fisso e l'offerta viene sviluppata su elementi diversi dal prezzo preventivamente determinati nell'invito o nel bando di procedura negoziata.

In ogni caso, durante la procedura negoziata deve essere garantita la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e non è consentito fornire in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

Qualora durante la negoziazione alcuni concorrenti formulino offerte o proposte ritenute più vantaggiose per l'amministrazione e aventi caratteristiche parzialmente diverse rispetto a quelle inizialmente descritte nella lettera di invito, l'amministrazione può procedere a formulare nuovi inviti a tutti i concorrenti inizialmente interpellati sulla base delle caratteristiche come ridefinite.

L'aggiudicazione definitiva è effettuata con determinazione del servizio competente.

Per le Cauzioni e garanzie si demanda all'art. 7 ed alle nuove disposizioni del D.lgs. 36/2023.

Art. 30 – Piattaforme di approvvigionamento digitale (art. 25 del D.Lgs 36/2023)

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1 Del D.lgs 36/2023, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 Del D.lgs 36/2023 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.

È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme.

Art. 31 - Modalità di stipula

Le modalità di stipulazione dei contratti sono le seguenti:

- a) forma pubblica amministrativa od atto pubblico notarile quando il contratto deriva da

procedure aperte, ristrette o quando ciò è richiesto dalla legge in considerazione della particolare natura del contratto (IMPORTO OLTRE € 150.000 – importi affidamento diretto) ;

b) scrittura privata , quando il contratto deriva da procedure negoziate/ affidamenti diretti .

Qualora l'importo del contratto sia inferiore alle somme previste dalla legge per gli affidamenti diretti, la scrittura privata può assumere le seguenti forme semplificate:

a) Lettera di la quale dovrà contenere gli elementi essenziali del contratto;

c) atto separato di obbligazione costituito da lettera-offerta, sottoscritta dall'aggiudicatario ed accettata dal Comune o mediante scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile.

Per importi superiori ai valori di cui al precedente comma 1 lett. **B)**, i contratti relativi ad appalti affidati a mezzo trattativa privata vengono stipulati con la forma della scrittura privata (autenticata o meno), (IMPORTO OLTRE € 150.000 lavori € 140.000 servizi e forniture)

E' ammessa la stipulazione dei contratti con firma digitale, quando si verifichino le condizioni stabilite dalla normativa vigente.

E' fatta salva la possibilità di demandare l'attività di rogito ad un notaio in relazione a particolari tipologie contrattuali quali compravendite immobiliari, costituzione, modificazione o trasferimento di diritti reali di godimento ecc.

In caso di assenza od impedimento del Segretario Generale alla rogazione dei contratti ed all'autentica delle sottoscrizioni provvede chi legalmente lo sostituisce.

I contratti che seguono le procedure di affidamento relativi ad appalti esclusi in tutto e in parte dall'applicazione del Codice dei contratti vengono comunque stipulati dal Segretario Generale nella forma pubblico-amministrativa;

Art. 32– Diritti di segreteria e spese contrattuali

I contratti stipulati dal Comune a mezzo Segretario Generale, sono di norma assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria.

Le spese contrattuali (ivi compresi i diritti di segreteria e le relative imposte) sono poste a carico del contraente, salvo che la legge o la determinazione di affidamento dispongano diversamente.

Quando il valore del contratto non sia determinabile, nella lettera d'invito o nel bando o avviso di gara, deve essere comunque indicato il valore convenzionale al quale fare riferimento per il calcolo dei diritti di segreteria.

4. Le spese contrattuali sono versate dall'affidatario dell'appalto, **prima della stipulazione del contratto**, alla Tesoreria Comunale, previo rilascio di apposita reversale da parte del Servizio Gare e Contratti

Art. 33 - Competenza alla stipula

Il contratto è sottoscritto dal Dirigente proponente che è responsabile delle disposizioni negoziali sottoscritte e della corretta esecuzione del contratto.

I Dirigenti devono astenersi dalla sottoscrizione dei contratti quando si trovino in conflitto di interessi con il Comune, o siano legati da un rapporto di parentela o affinità fino al 4° grado con l'altro

contraente, e, comunque, quando non si trovino in condizione tale da assicurare imparzialità nell'esecuzione rispetto alla controparte.

Prima della sottoscrizione del contratto il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento- progetto deve dichiarare la conformità ai parametri prezzo-qualità di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di acquisizione in economia, previsti in convenzioni Consip attive al momento dell'avvio della procedura di acquisizione; tale dichiarazione viene conservata nel fascicolo del contratto.

Il Comune, nei limiti previsti dalla legge, può affidare i servizi sociali ed educativi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, ai soggetti previsti dall'art. 5 della legge stessa sulla base degli indirizzi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001.

1. I principi guida dell'affidamento di servizi sociali ai soggetti del "terzo settore" sono:

a) l'accreditamento, ai sensi dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e s. m.i con D.Lgs 117/2017;

b) l'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito dei criteri stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 e s. m.

Il Comune può affidare, con convenzione, lo svolgimento di servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi (attività agricole, industriali, commerciali), il cui importo sia inferiore a quelli stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, **alle cooperative sociali di tipo B)** di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 s.m., purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge precitata ed iscritte in apposito Albo previsto dalla legge.

In caso di appalti di servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, possono trovare applicazione l'art. 5, comma 4, della legge 8 novembre 1991, n. 381 e s.m. e le apposite leggi applicative della Regione Toscana.

Qualora sul territorio siano presenti più cooperative sociali in possesso dei requisiti legalmente prescritti ed in relazione ad una medesima attività la scelta del contraente sarà preceduta dalla promozione di un confronto concorrenziale.

Qualora l'importo dell'affidamento sia superiore alla soglia comunitaria è possibile prevedere nel relativo bando di gara l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate ed attraverso l'adozione di programmi di recupero ed inserimento lavorativo.

Art. 34 - Adempimenti per la stipulazione dei contratti

Dopo la proposta di aggiudicazione – graduatoria , prima del provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte del Dirigente competente e/o del RUP, il Servizio Segreteria e Contratti sono posti in essere i controlli di legge e gli atti necessari legalmente previsti per addivenire alla stipulazione contrattuale; cura quindi la stesura effettiva del contratto allegando i documenti che il Dirigente preposto alla sottoscrizione ritiene opportuno allegare ed, in accordo con le parti contraenti e con il Segretario generale, fissa il giorno in cui dovrà procedersi alla sottoscrizione del contratto.

Se l'aggiudicatario non si presenta alla stipulazione del contratto nel termine essenziale, salvo fatti giustificabili e dimostrabili che devono essere comunicati al Servizio Gare e Contratti con la massima sollecitudine, decade dall'aggiudicazione o dall'assegnazione. In tal caso il Dirigente proponente provvede ad incamerare la cauzione provvisoria (quando richiesta) ed a darne comunicazione all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (o altro organo competente). Successivamente il Dirigente dispone l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente secondo in graduatoria (se esistente).

Art. 35 - Revisione prezzi - Rinnovo e Proroghe contrattuali

Nei contratti di durata ad esecuzione periodica o continuata è inserita la clausola di revisione prezzi, che deve essere operata sulla base dell'istruttoria effettuata dal Dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto.

Nei limiti stabiliti dalla legge, è possibile rinnovare i contratti stipulati per forniture di beni e servizi, di norma per una sola volta.

Alle variazioni ed estensioni di cui al presente articolo, consegue la stipulazione di un contratto aggiuntivo. Per le prestazioni aggiuntive ad un contratto principale, che formano oggetto di separato atto, va richiesta la cauzione definitiva nella stessa percentuale di quella costituita per il contratto principale; l'eventuale esonero, richiesto dal Dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto, deve essere motivato.

Dopo la stipula il Servizio competente – Segreteria e Contratti provvede ad inoltrare copia del contratto, con gli estremi di repertorizzazione e registrazione alla parte contraente ed al Servizio competente alla gestione del contratto, nonché ad altri uffici interessati per gli adempimenti di competenza, cura inoltre la registrazione dei contratti, e la loro trascrizione, qualora dovute.

Per quanto concerne la revisione – proroghe e rinnovi, si richiamano le disposizioni D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche con D.Lgs. 209/2024:

Art. 36 - Affidamento dei contratti esclusi dal Codice – Principi generali

L'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice dei Contratti, di cui all'art. 56 del D.lgs. 36/20023 laddove non siano emanate discipline specifiche di settore che prescrivano forme procedurali più rigorose per il loro affidamento avviene con procedura negoziata, invitando concorrenti in possesso di specifica esperienza riguardo la natura del servizio da affidare, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Si applicano inoltre le norme di legge relative alle specifiche tecniche e alla procedura di affidamento.

Il termine di presentazione delle offerte deve essere adeguatamente aumentato in relazione alla complessità dell'appalto, alla necessità di predisporre offerte progettuali, ovvero all'eventuale obbligo di sopralluogo o di consultazione di documenti in loco.

Per l'affidamento dei servizi culturali si osservano le forme prescritte dalla legge, eventualmente integrate dalla disciplina regionale, fatta comunque salva la possibilità di non applicare le norme previste per i contratti pubblici ad eccezione di quelle espressamente richiamate al precedente comma 2.

Per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi, si osservano le disposizioni di cui all'art.90 della L. 289/2002 e della disciplina regionale attuativa.

Di norma il servizio segreteria e contratti procede a pubblicare anche gli esiti delle gare indicate nel presente articolo secondo le nuove disposizioni ANAC e della BDNC.

Art. 37 - Sponsorizzazioni

La sponsorizzazione è il contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre ad un terzo (sponsor), dietro corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare nome, logo, marchio o prodotti.

Il corrispettivo dovuto dallo sponsor al Comune può consistere in una somma di danaro ovvero nell'esecuzione di lavori o nella fornitura di beni e servizi di vario genere.

Il Comune può concludere contratti di sponsorizzazione per migliorare la qualità dei servizi relativi ad esempio ad attività:

- a) culturali, sportive e ricreative;
- b) di promozione turistica;
- c) di carattere sociale ed assistenziale;
- d) di promozione del territorio sotto il profilo della salvaguardia ambientale, della manutenzione dei parchi, verde pubblico ed aree pubbliche;
- e) di valorizzazione del patrimonio comunale e dell'assetto urbano;
- f) di progettazione, direzione lavori, realizzazione e collaudo di opere pubbliche, anche di interesse storico culturale;
- g) e ad ogni altra attività connessa ad un incremento della qualità dei servizi erogati al cittadino o della propria attività amministrativa/contabile.

Il contratto di sponsorizzazione, che può avere ad oggetto la realizzazione di una singola manifestazione o può configurarsi come contratto di durata, può essere concluso in via diretta quando la proposta si caratterizzi per unicità o per originalità e non comporti per il proponente il conseguimento di rilevanti vantaggi economici anche indiretti; diversamente si provvederà mediante pubblicazione di apposito avviso o bando. In tale ultimo caso, l'amministrazione può riservarsi di invitare un numero minimo di cinque candidati, applicando i principi previsti dalla legge per l'affidamento dei contratti esclusi. Le offerte verranno valutate da un'apposita Commissione nominata dal Dirigente preposto al Servizio interno di riferimento.

Ai contratti di cui al presente articolo che prevedano l'esecuzione di lavori su beni Comunali, anche sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004, a totale carico della controparte, non si applicano le disposizioni del Codice dei contratti, salvo le norme sulla qualificazione dell'esecutore e degli eventuali progettisti.

La sponsorizzazione può avere origine da iniziative del Comune. Tutte le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto fra attività pubblica e privata e devono essere compatibili e consone con l'immagine del Comune. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda.

Art. 38 - Convenzioni con associazioni di volontariato

Fatto salvo quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento, il Comune può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato, iscritte nell'apposito registro regionale da almeno sei mesi ed operanti da almeno un anno, per lo svolgimento di attività nelle seguenti aree:

- a) socio-assistenziale;
- b) protezione civile;
- c) tutela e promozione dei diritti;
- d) promozione della cultura ed educazione permanente;
- e) tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;
- f) promozione dell'attività sportiva.

Il Comune può altresì stipulare convenzioni con associazioni di promozione sociale nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.

Lo svolgimento delle attività di cui sopra non può essere retribuito, né dal Comune, né dai beneficiari; è ammissibile unicamente un rimborso delle spese sostenute (anche calcolate in modo forfettario) per l'attività prestata, entro i limiti e secondo i criteri stabiliti nella convenzione.

Le convenzioni, oltre a quanto previsto nel precedente comma, devono contenere di norma:

- a) l'individuazione della tipologia di utenza, delle prestazioni da erogare e delle modalità di erogazione;
- b) il contenuto e le modalità di intervento dei volontari; c) l'eventuale assegnazione in uso all'organizzazione di volontariato di attrezzature e di strutture;
- d) la durata della convenzione;
- e) il numero e l'elenco dei volontari, i titoli e le qualificazioni professionali degli stessi, nonché dell'eventuale personale dipendente e degli eventuali collaboratori esterni necessari per l'espletamento dell'attività;
- f) le modalità di coordinamento tra volontari e operatori dei servizi pubblici;
- g) l'obbligo a carico dell'organizzazione stipulante di copertura assicurativa a favore del personale dipendente e/o volontario, e per i danni eventualmente cagionati a terzi durante l'espletamento dell'attività oggetto della convenzione;
- h) le modalità di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
- i) le modalità di risoluzione del rapporto.

Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste nel presente articolo possono anche prevedere la concessione o il comodato degli immobili o degli spazi necessari alla realizzazione delle attività di cui trattasi

Art. 39 – Alienazione e acquisto della proprietà di beni immobili e di altri diritti reali di godimento

L'alienazione dei beni immobili comunali avviene mediante asta pubblica, salvi i casi di ricorso a trattativa privata ove ricorrano i presupposti previsti dal vigente "Regolamento di disciplina delle procedure di alienazione, costituzione di diritti reali, concessione amministrativa, locazione ad uso non abitativo, affitto e comodato del patrimonio immobiliare comunale".

Alla costituzione di servitù e di altri diritti reali di godimento su immobili comunali a favore di terzi, si applicano, in quanto compatibili, le norme che il sopra citato Regolamento stabilisce per le alienazioni.

Il trasferimento della proprietà o la costituzione del diritto reale avviene con atto pubblico a cura dell'Ufficiale rogante designato dall'acquirente, il quale si assume l'onere del pagamento di tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione dell'atto. Il Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico cura la predisposizione e trasmissione all'Ufficiale rogante di tutta la documentazione amministrativa e tecnica necessaria.

La formalizzazione degli atti di acquisto di beni immobili o di costituzione di diritti reali a favore del Comune, con inerenti spese contrattuali a carico dell'Ente, è disciplinata al precedente articolo 39.

Art. 40 – Concessione di beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile, a titolo oneroso o gratuito - Locazione, affitto, comodato di beni del patrimonio comunale disponibile

La scelta del concessionario avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, a seguito di pubblicazione di bando/avviso finalizzata alla massima partecipazione.

Il canone annuo di concessione è determinato a seguito distima da parte dei competenti uffici comunali o di soggetto esterno all'uopo incaricato, tenendo conto ove necessari delle possibili riduzioni del medesimo previste da norme o regolamenti, a seguito di apposita deliberazione della Giunta Comunale che definisca l'indirizzo in merito all'utilizzo dell'immobile .

La valutazione progettuale-qualitativa dei progetti presentati dai soggetti interessati all'assegnazione in concessione dell'immobile, è effettuata da una commissione nominata con determinazione dirigenziale.

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6, il rapporto è disciplinato da concessione contratto in forma di scrittura privata, con spese contrattuali a carico del concessionario, fatti salvi i casi di esenzione da imposte eventualmente applicabili.

Tutte le clausole e condizioni della concessione contratto sono contenute nello schema approvato con la determinazione dirigenziale che approva il bando/avviso o che dispone l'assegnazione definitiva.

La concessione di beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile a seguito di asta pubblica ai sensi del R.D. 23.5.1924 n. 827, con offerte segrete in aumento rispetto al canone annuo posto a base di gara, è formalizzata con atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Generale dell'Ente.

Quanto previsto ai precedenti punti da 1 a 6, si applica anche alla locazione/affitto di beni del patrimonio disponibile, con la precisazione che il relativo contratto di locazione/affitto è principalmente disciplinato dalla Legge n. 392/1978 e successive modificazioni e integrazioni.

Il singolo bando/avviso deve necessariamente disciplinare i seguenti aspetti contrattuali:

- ✓ l'entità e modalità di costituzione del deposito cauzionale provvisorio/definitivo;
- ✓ le cause di decadenza/risoluzione del contratto;
- ✓ i termini di preavviso per la rinuncia da parte del concessionario o per la revoca da parte del Comune;
- ✓ l'eventuale obbligo di produrre al Comune copia di idonea polizza assicurativa RCT/RCO in relazione all'utilizzo o alla tipologia di attività svolta nell'immobile.

Art. 41 – Concessione di valorizzazione di beni immobili

I bandi per le concessioni di valorizzazione che prevedono un significativo investimento, a carico dell'aggiudicatario e a favore dell'immobile comunale e della sua valorizzazione, possono prevedere, al loro interno, una rimodulazione del canone stimato che tenga conto dell'investimento medesimo e della durata della concessione.

La previsione della rimodulazione del canone, qualora configurabile quale vantaggio economico per il concessionario, costituisce predeterminazione dei criteri ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990.

Art. 42 – Comodato di beni immobili

La cessione in comodato di beni del patrimonio disponibile è ammessa.

Il contratto di comodato è redatto in forma di scrittura privata ed è disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile e dalle altre pattuizioni specifiche previste dallo schema di contratto approvato con determinazione dirigenziale.

Le spese contrattuali sono a carico del comodatario.

Ove ritenuto necessario, il Comune può richiedere al comodatario la costituzione di idonea garanzia in forma di deposito cauzionale o fideiussione, a tutela dell'immobile oggetto di comodato.

Art. 43 – Concessioni cimiteriali

Per le concessioni cimiteriali è sempre consentita la trattativa privata diretta per l'assegnazione di loculi individuali o cellette ossario.

Per le concessioni cimiteriali aventi ad oggetto manufatti complessi, la trattativa privata è consentita esclusivamente nei confronti dei soggetti iscritti, in ordine cronologico di presentazione delle domande di assegnazione, nelle specifiche graduatorie distinte per tipologia di manufatto e per cimitero monumentale o suburbano. Le graduatorie sono tenute costantemente aggiornate dalla Direzione Cimiteri e sono soggette agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla vigente normativa.

I loculi individuali sono assegnati in base ai criteri stabiliti dai provvedimenti comunali in materia. L'assegnazione delle cellette ossario è a scelta del concessionario tra i manufatti disponibili.

Il Servizio Contratti cura la formalizzazione delle relative concessioni contratto in forma di scrittura privata, ad eccezione delle concessioni di loculo individuale e celletta ossario la cui formalizzazione è di competenza della Direzione Cimiteri.

Le clausole e condizioni della concessione sono previste dal Regolamento comunale specifico e dalle delibere comunali adottate o da adottarsi in materia, eventualmente specificate con la determinazione dirigenziale che dispone la singola concessione.

Per quanto concerne le tariffe si richiamano le deliberazioni della G.C. n. 56 del 2014 e 75 del 2020 al momento vigenti che saranno oggetto di eventuale aggiornamento e modifica mediante Delibera di Giunta Comunale.

Le spese inerenti la formalizzazione dell'atto concessorio sono a carico del concessionario.

Art. 44 – Locazione/concessione passiva di beni immobili

L'onere della formalizzazione e registrazione del contratto è di regola a carico della proprietà del bene, salva diversa pattuizione adeguatamente motivata.

Per quanto concerne le spese connesse alla formalizzazione del contratto, il Comune provvede al rimborso della quota di eventuale competenza.

La locazione/concessione è subordinata al possesso da parte dell'immobile di tutti i requisiti edilizi,

di sicurezza e di messa a norma, anche sotto il profilo documentale, in relazione alla destinazione di utilizzo del bene, salvo che nelle pattuizioni contrattuali emerga l'opportunità che detti oneri vengano assunti, in tutto o in parte, dal Comune conduttore/concessionario.

Art. 45 – Contratti d'opera intellettuale

I contratti aventi ad oggetto incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza, docenza, o altre prestazioni intellettuali altamente specializzate, sono conferiti dal Comune esclusivamente per specifiche esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, a norma dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001.

Si procede al conferimento dell'incarico in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – il sistema organizzativo.

L'incarico si configura come contratto di lavoro autonomo e viene formalizzato con scrittura privata, anche con firma digitale se il professionista ne è in possesso.

Si applica il principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi e si richiamano le disposizioni del D. Lgs 36/2023 e s.m.i (D.lgs. 209/2024) in quanto riguarda gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel disciplinare d'incarico, per quanto compatibili.

Si prescinde dalla costituzione della cauzione a garanzia dell'adempimento dell'incarico.

Art. 46 – Contratti di finanziamento ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000

Per il finanziamento degli investimenti programmati il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può disporre l'accensione di mutui, anche con enti e istituti diversi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.

Ai contratti di mutuo si applicano le clausole e condizioni di cui all'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il contratto di mutuo è redatto in forma di atto pubblico amministrativo rogato dal Segretario Generale dell'Ente, con spese a carico dell'aggiudicatario. A richiesta dell'istituto mutuante, l'atto può essere rogato da un notaio dallo stesso incaricato.

Il diritto proporzionale di segreteria di cui alla Legge n. 604/1962 e ss.mm.ii. si applica alla quota interessi risultante dal piano di ammortamento del debito.

Art. 47 – Donazione

La donazione di beni immobili al Comune è fatta con atto pubblico.

La donazione al Comune di beni mobili di modico valore, valutato anche in relazione alle condizioni economiche del donante e comunque fino al valore massimo di Euro 30.000, si perfeziona con l'adozione della determinazione dirigenziale del responsabile del Settore/UDS/UDP competente che dispone l'accettazione della donazione e con la conseguente tradizione dei beni. Qualora il valore dei beni mobili donati, pur ritenuto modico, ecceda l'importo di Euro 30.000, l'accettazione della donazione è disposta con deliberazione della Giunta Comunale.

Della consegna dei beni deve essere redatto verbale incontraddittorio tra il donante e il donatario, corredato dal relativo inventario.

La donazione di beni mobili di valore superiore ad Euro 30.000 è fatta con atto pubblico.

Art. 48 – Accordi e convenzioni atipiche – Protocolli d'intesa

La collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni urbani è disciplinata dal Regolamento Comunale e si conclude di norma con un accordo scritto, denominato patto di collaborazione, attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono concordemente tutti gli aspetti relativi alla specifica collaborazione.

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000 possono essere conclusi accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti privati o pubblici per lo svolgimento di attività coerenti con le finalità perseguite dal Comune, nell'ambito dei quali può essere previsto l'utilizzo di un determinato immobile anche in condivisione tra più soggetti. La collaborazione si ispira ai valori e principi generali di impegno reciproco, pubblicità e trasparenza, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità degli impegni assunti dalle parti.

Gli accordi o protocolli di intesa, anche a contenuto programmatico, da concludere con soggetti pubblici o privati, sono approvati con deliberazione della Giunta Comunale recante in allegato lo schema di atto che sarà sottoscritto dal dirigente del Settore/UDS/UDP proponente.

Le convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale sottoscritte ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore sono precedute da procedura comparativa riservata alle medesime che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza e parità di trattamento.

Art. 49 – Cessione di partecipazioni societarie

Sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale che ne approva la vendita, la cessione delle partecipazioni societarie avviene con le seguenti modalità:

- a) per le società non quotate in borsa, oltre alla procedura ordinaria di cui al successivo punto 2, possono essere adottate particolari procedure a seguito di criteri di valutazione individuati di volta in volta dalla Giunta Comunale;
- b) per le società quotate in borsa, oltre alle modalità previste per la particolare fattispecie dalle disposizioni legislative in vigore, possono essere adottate particolari procedure di collocamento a seguito di criteri di valutazione individuati di volta in volta dalla Giunta Comunale.

Per la cessione delle partecipazioni societarie di cui al precedente punto 1 lett. a), il Comune adotta la procedura ordinaria dell'asta pubblica di cui al Titolo II Capo III Sezione I del R.D. n. 827/1924; il ricorso all'asta pubblica è disposto con determinazione dirigenziale del responsabile del Settore competente, la quale approva anche il bando e la relativa modulistica.

Il bando è pubblicato all'albo on line del Comune, su almeno due quotidiani locali e nelle altre forme stabilite da disposizioni di legge.

Il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei seguenti casi:

- quando il valore della partecipazione societaria oggetto di cessione renderebbe

- diseconomico il ricorso all'asta pubblica;
- quando l'asta pubblica è andata deserta, ovvero sono state presentate offerte irregolari o non valide.

La cessione è formalizzata con atto pubblico dall'Ufficiale rogante individuato dall'acquirente e con spese a suo carico, ovvero nelle altre specifiche forme telematiche previste dalla normativa specialistica in materia.

Art. 50 - Responsabilità della esecuzione del contratto

Il Dirigente competente per materia e/o il Responsabile del procedimento- progetto , è responsabile della esecuzione e gestione dell'appalto, questo implica la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo di attivare, qualora se ne realizzino i presupposti, tutte le sanzioni previste nel contratto stesso.

Il Dirigente competente per materia e/o il Responsabile del procedimento - progetto possono disporre in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il rispetto delle disposizioni dei capitolati o delle prescrizioni nell'espletamento delle attività contrattualmente pattuite nonché prove di funzionamento e di accertamento sulla qualità dei materiali impiegati.

Il Dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto può esonerare l'appaltatore di lavori pubblici dalla costituzione della fidejussione a garanzia del saldo, qualora l'importo garantito, quantificato in applicazione dei criteri normativi di computo, risulti modesto e la costituzione della garanzia appaia un appesantimento non necessario.

Sono fatte salve le prescrizioni normative sui contratti pubblici di cui D.Lgs. 36/2023 e D.lgs. 209/2024 nonché dagli appositi Capitolati speciale D'appalto, disciplinari, bandi ed atti da gara .

Art. 51 - Consegna in pendenza di stipulazione

Dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, nelle more della stipulazione contrattuale, può procedersi, ai sensi di legge, alla consegna in via d'urgenza dei lavori. Prima della consegna dei lavori l'appaltatore deve provvedere al deposito delle garanzie richieste dalla legge. L'onere della relativa richiesta grava sul soggetto incaricato di procedere alla consegna dei lavori. Si può procedere alla consegna in via d'urgenza ed in pendenza della stipulazione del contratto anche per le altre tipologie di prestazioni (servizi e forniture), quando l'urgenza sia tale da non consentire l'attesa del tempo necessario per la stipula.

Il verbale di consegna anticipata, unitamente a copia della polizza richiesta dalla legge, devono essere immediatamente trasmessi al Servizio Segreteria e Contratti nei casi in cui questi provveda alla stipulazione del contratto.

Indipendentemente da quanto disposto nei precedenti commi, il contratto costituisce titolo necessario per il pagamento delle prestazioni dovute per cui non si potrà procedere a liquidazione del corrispettivo pattuito sino a che non sia intervenuta la stipulazione contrattuale.

Sono fatte salve le prescrizioni normative sui contratti pubblici di cui D.Lgs. 36/2023 e D.lgs. 209/2024 nonché dagli appositi Capitolati speciale D'appalto, disciplinari, bandi ed atti da gara .

Art. 52- Contratti aggiuntivi

Sono ammesse, nei limiti previsti dalla legge, modifiche contrattuali ad integrazione del contratto se ritenute necessarie per la funzionalità della prestazione. Per l'integrazione del contratto e per l'affidamento di prestazioni complementari o di completamento, si provvede, di norma, alla stipulazione di un contratto aggiuntivo a quello principale, che deve essere preceduto da apposita

determinazione a contrattare.

L'appaltatore ha l'obbligo di accettare un aumento od una diminuzione sull'ammontare quantitativo dell'intera prestazione fino alla concorrenza di un quinto del prezzo pattuito, alle stesse condizioni del contratto. Nel caso di contratto-aperto le variazioni possibili a cui l'appaltatore dovrà obbligatoriamente sottostare potranno superare il quinto d'obbligo nel limite comunque massimo del 50% dell'importo previsto.

Sono fatte salve le prescrizioni normative sui contratti pubblici di cui D.Lgs. 36/2023 e D.lgs. 209/2024 nonché dagli appositi Capitolati speciale D'appalto, disciplinari, bandi ed atti da gara .

Art. 53 - Divieto di cessione del contratto – Vicende soggettive dell'esecutore

Il contratto d'appalto e quello di forniture non possono essere ceduti, a pena di nullità.

Non è considerata cessione di contratto la novazione soggettiva del contraente quando trattasi di cambiamenti ininfluenti ai fini dell'esecuzione del contratto a giudizio dell'Amministrazione. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dalla legge, e non abbia documentato il possesso dei necessari requisiti di qualificazione. Nei sessanta giorni successivi il Comune appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s. m. (normativa antimafia).

Sono fatte salve le prescrizioni normative sui contratti pubblici di cui D.Lgs. 36/2023 e D.lgs. 209/2024 nonché dagli appositi Capitolati speciale D'appalto, disciplinari, bandi ed atti da gara .

Art. 54 - Inadempimento contrattuale

Il Dirigente responsabile della gestione del contratto e/o il Responsabile del procedimento -progetto, valuta la rilevanza degli eventuali inadempimenti contrattuali del contraente. In caso di inadempimento grave che comprometta l'esito finale del contratto, il Dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto, dopo aver invitato il privato ad adempiere e nel caso questi persista nel comportamento inadempiente, provvede agli atti necessari per ottenere la risoluzione immediata del contratto, salvo il caso di risoluzione espressa.

Costituiscono cause di risoluzione del contratto ad esempio:

- a) il venire meno dei requisiti di affidamento previsti dalla normativa vigente o dai documenti di gara o di contratto;
- b) la manifesta incapacità o inadeguatezza esecutiva, come ad esempio: l'insufficienza nel numero e/o nella qualificazione del personale impiegato, l'indisponibilità della strumentazione specialistica necessaria, l'evidente carenza di know-how o di altro necessario;
- c) il rallentamento della prestazione senza giustificato motivo, in misura significativa e tale da pregiudicare comunque la realizzazione dell'intervento nel termine previsto dal contratto;
- d) ogni altra causa specificatamente indicata nei documenti contrattuali o prevista dalla norma.

La risoluzione del contratto per inadempimento della controparte comporta l'incameramento da parte del Comune della cauzione definitiva prestata a garanzia della perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, salvo il diritto del Comune al risarcimento di ulteriori danni.

Sono fatte salve le prescrizioni normative sui contratti pubblici di cui D.Lgs. 36/2023 e D.lgs. 209/2024 nonché dagli appositi Capitolati speciale D'appalto, disciplinari, bandi ed atti da gara .

Art. 55 - Collaudo - Regolare esecuzione

Le prestazioni oggetto di contratto sono soggette a collaudo da effettuarsi nei termini e modi previsti dalla normativa vigente e dai relativi capitolati speciali d'appalto. Il certificato di regolare esecuzione è approvato con determinazione dirigenziale.

Per le forniture che non presentano particolare contenuto tecnico, il collaudo può essere sostituito da un attestato di conformità all'ordinazione, rilasciato dal Dirigente o dal responsabile del servizio che ha richiesto la fornitura. Nel caso di vizi occulti o differenze quantitative, essi devono essere contestati per iscritto al fornitore dal Dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto, che ha la responsabilità della gestione della relativa controversia fino alla sua composizione o alla sua trasposizione in sede giudiziale.

Per le prestazioni di beni e servizi aventi carattere continuativo il collaudo consiste nell'accertamento periodico del corretto adempimento delle prestazioni medesime.

Dopo l'approvazione del certificato di collaudo, il Dirigente responsabile della gestione del contratto provvede allo svincolo della cauzione, se necessario.

Sono fatte salve le prescrizioni normative sui contratti pubblici di cui D.Lgs. 36/2023 e D.lgs. 209/2024 nonché dagli appositi Capitolati speciale D'appalto, disciplinari, bandi ed atti da gara .

Art. 56 - Penali

Facendo salva la possibilità di richiedere danni ulteriori, devono essere sempre previste nei contratti clausole penali per i ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.

La penale va determinata, in ammontare fisso od in percentuale rispetto all'importo contrattuale, in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dell'esecuzione e dell'inadempimento.

L'applicazione della penale deve essere di regola preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito con assegnazione di un termine per la presentazione di controdeduzioni non inferiore a cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

Sono fatte salve le prescrizioni normative sui contratti pubblici di cui D.Lgs. 36/2023 e D.lgs. 209/2024 nonché dagli appositi Capitolati speciale D'appalto, disciplinari, bandi ed atti da gara .

Art. 57 - Controversie

Di norma è esclusa la competenza arbitrale per la risoluzione delle controversie, a meno che tale facoltà sia espressamente prevista nel capitolato, o nel contratto.

Foro territoriale competente per tutte le controversie che potranno verificarsi tra il Comune e la controparte è quello di Lombardore , salvo i casi in cui la competenza territoriale sia inderogabilmente devoluta ad altro giudice da una legge, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28 c.p.c.

Sono fatte salve le prescrizioni normative sui contratti pubblici di cui D.Lgs. 36/2023 e D.lgs. 209/2024 nonché dagli appositi Capitolati speciale D'appalto, disciplinari, bandi ed atti da gara .

Art. 58 - Dirigente/responsabile del settore

I riferimenti al Dirigente contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi riferiti anche al funzionario responsabile del settore dotato delle competenze specifiche in base ad atti organizzativi. Di norma, il dipendente individuato per le funzioni indicate nel presente Regolamento può delegare i propri adempimenti ad altro soggetto,

In caso di assenza od impedimento di un Dirigente, il Sindaco provvede a nominare un sostituto, sentita la Direzione generale.

Sono fatte salve le prescrizioni normative sui contratti pubblici di cui D.Lgs. 36/2023 e D.lgs.

Art. 59 - Disposizioni Finali

Quanto è previsto dal presente Regolamento per una singola figura di contratto o procedimento è da ritenersi estensibile alle altre, in quanto compatibile.

Quanto previsto per i casi ed i limiti di importo superiore può essere utilizzato anche per appalti di importo inferiore.

Quando nel presente Regolamento è indicato un preciso soggetto, è inteso anche chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o chi ne assume le funzioni, secondo le norme organizzative vigenti.

Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento, se non diversamente stabilito, devono intendersi al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico del Comune.

Le norme del presente Regolamento hanno efficacia applicativa fino all'emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi ed ai regolamenti statali e regionali, allo Statuto ed ai regolamenti comunali vigenti.

Dalla data di entrata in vigore di nuove leggi nazionali o regionali che incidono sulla materia contrattuale, si intenderanno non più applicabili, in via transitoria o definitiva, le norme del presente Regolamento con esse incompatibili.

Il presente Regolamento deve intendersi automaticamente adeguato alle eventuali modifiche intervenute successivamente nei richiami normativi o regolamentari in esso contenuti.

Art. 60 – Abrogazioni - Entrata in vigore

Sono abrogate le norme dei Regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio.